

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
E DOCUMENTI ALLEGATI

Il Revisore Unico

Dott.ssa Aquilano Michela

SEU

Comune di Fara Gera d'Adda	3319
Proc. n.	
13 MAR. 2019	
TR.	h. CI. h. Pacc.

Comune di Fara Gera d'Adda

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;



Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, del Comune di Fara Gera d'Adda che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Fara Gera d'Adda, 12 marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Aquilano Michela



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Fara Gera d'Adda, premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011,

- ha ricevuto in data 06/03/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale in data 05/03/2019 con delibera n. 14 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- **nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:**
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione non sono presenti in quanto pari a zero

- **nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011:**
 - il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - l'elenco dei siti web istituzionali dove sono pubblicati le risultanze dei rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";
- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:**
 - le bozze di deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- necessari per l'espressione del parere:
 - Il documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 - la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;
 - i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 14 del 31/05/2018 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2017.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2017:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	853.628,82
di cui:	
a) Fondi vincolati	0,00
b) Fondi accantonati	333.056,72
c) Fondi destinati ad investimento	148.372,19
d) Fondi liberi	372.199,91
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	853.628,82

Non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2018, sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF. 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	170.834,61	187.919,50	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	179.064,69	250.000,00	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	319.478,00	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		-		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.488.515,08	3.456.108,00	3.276.108,00	3.196.108,00
2	Trasferimenti correnti	166.060,99	159.406,00	125.573,00	125.573,00
3	Entrate extratributarie	1.178.479,00	741.116,00	745.116,00	736.116,00
4	Entrate in conto capitale	242.098,00	291.098,00	221.098,00	207.098,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00
	TOTALE	5.928.153,07	5.500.728,00	5.220.895,00	5.117.895,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.597.530,37	5.938.647,50	5.220.895,00	5.117.895,00

IEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI				
	PREV. DEF. 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
		0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.466.999,93	4.193.716,50	3.854.965,00	3.753.557,00
<i>di cui già impegnato</i>		1.119.179,95	289.111,21	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	941.162,69	541.098,00	221.098,00	207.098,00
<i>di cui già impegnato</i>		25.256,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	336.367,75	350.833,00	291.832,00	304.240,00
<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00
<i>di cui già impegnato</i>		4.800,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
previsione di competenza	6.597.530,37	5.938.647,50	5.220.895,00	5.117.895,00
<i>di cui già impegnato</i>		1.149.235,95	289.111,21	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.597.530,37	5.938.647,50	5.220.895,00	5.117.895,00
<i>di cui già impegnato*</i>		1.149.235,95	289.111,21	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

L'ente non ha previsto tra le entrate e tra le spese il risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2018.

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Il totale generale delle spese previste pareggia al totale generale delle entrate e non si evidenzia alcun disavanzo o avanzo tecnico previsto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal comma 13 dell'[art.3 del D.Lgs 118/2011](#).

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011](#) e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Come si evince dai precedenti prospetti, per l'esercizio finanziario 2019 è previsto in entrata uno stanziamento di parte corrente pari ad euro 187.919,50 e di parte capitale pari ad euro 250.000,00.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.020.183,76
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.006.136,29
2	Trasferimenti correnti	163.265,27
3	Entrate extratributarie	1.072.632,55
4	Entrate in conto capitale	297.296,55
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.011.846,16
	TOTALE TITOLI	6.551.176,82
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.571.360,58

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2019
1	Spese correnti	5.647.786,82
2	Spese in conto capitale	1.366.673,59
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	354.833,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.112.826,74
	TOTALE TITOLI	8.482.120,15
	SALDO DI CASSA	89.240,43

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto delle entrate e delle spese di competenza e della sussistenza dei residui.

La differenza fra residui più previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI	RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			2.020.183,76	2.020.183,76
F.P.V.		437.919,50	-	-
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.	550.028,29	3.456.108,00	4.006.136,29	4.006.136,29
2 Trasferimenti correnti	3.859,27	159.406,00	163.265,27	163.265,27
3 Entrate extratributarie	331.516,55	741.116,00	1.072.632,55	1.072.632,55
4 Entrate in conto capitale	6.198,55	291.098,00	297.296,55	297.296,55
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6 Accensione prestiti	-	-	-	-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	158.846,16	853.000,00	1.011.846,16	1.011.846,46
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.050.448,82	5.938.647,50	8.571.360,58	8.571.360,88
1 Spese correnti	1.708.070,32	4.193.716,50	5.901.786,82	5.647.786,82
2 Spese in conto capitale	825.575,59	541.098,00	1.366.673,59	1.366.673,59
3 Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
4 Rimborso di prestiti	4.000,00	350.833,00	354.833,00	354.833,00
5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
7 Spese per conto terzi e partite di giro	259.826,74	853.000,00	1.112.826,74	1.112.826,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.797.472,65	5.938.647,50	8.736.120,15	8.482.120,15
SALDO DI CASSA	1.747.023,83	-	164.759,57	89.240,73

La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019". Non viene ripristinato il limite derogatorio dei cinque dodicesimi.

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di liquidità (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

L'Ente non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria e non ne è previsto il ricorso nel bilancio di previsione 2019, in base ai prospetti sopra riportati.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	187.919,50	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.356.630,00	4.146.797,00	4.057.797,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.193.716,50	3.854.965,00	3.753.557,00
<i>di cui:</i>				
- Accantonamento rinnovi contrattuali		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		254.000,00	251.500,00	227.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	350.833,00	291.832,00	304.240,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

Non sono previste di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento.

4. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

ENTRATE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo pluriennale vincolato	437.919,50	0,00	0,00
Titolo 1	3.456.108,00	3.276.108,00	3.196.108,00
Titolo 2	159.406,00	125.573,00	125.573,00
Titolo 3	741.116,00	745.116,00	736.116,00
Titolo 4	291.098,00	221.098,00	207.098,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.085.647,50	4.367.895,00	4.264.895,00
SPESE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Titolo 1	4.193.716,50	3.854.965,00	3.753.557,00
Titolo 2	541.098,00	221.098,00	207.098,00
Titolo 3	350.833,00	291.832,00	304.240,00
Totale spese finali	5.085.647,50	4.367.895,00	4.264.895,00
Differenza	0,00	0,00	0,00

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118, le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con riferimento agli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) l'elenco delle partecipazioni possedute;
- e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

6. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

6.2. Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio

6.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Non ci sono opere di importo superiore ad € 100.000,00 da includere nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Per le altre spese di investimento, si rimanda ai prospetti allegati alla nota integrativa.

7. Verifica della coerenza esterna

7.1. Saldo di finanza pubblica

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 non ha confermato il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 606.182,00, valore sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni definitive 2018, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	RESIDUO	ASSESTATO	PREV.	PREV.	PREV.
		2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-
ICI					
IMU	76.188,52	337.000,00	300.000,00	130.000,00	50.000,00
TASI		30.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
ADDIZIONALE IRPEF					
TARI	-	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOSAP					
IMPOSTA PUBBLICITA'					
ALTRI TRIBUTI					
TOTALE	76.188,52	417.000,00	385.000,00	210.000,00	130.000,00

Proventi dei servizi pubblici

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 05/03/2019 sono stati individuati quali servizi a domanda individuale le mense scolastiche e i trasporti scolastici. Essendo però l'incasso introitato direttamente dal gestore dei servizi, non si può determinare il tasso di copertura.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
sanzioni ex art.208 co 1 cds	60.000,00	60.000,00	60.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 142 Limiti di velocità

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Con atto di Giunta n. 8 in data 05/03/2019 la somma di euro 60.000,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 4.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Locale. La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 30.000,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	Importo	% spesa corrente
2016	100.000,00	0
2017	185.000,00	0
2018	210.000,00	0
2019	200.000,00	0
2020	200.000,00	0
2021	180.000,00	0

L'articolo 1 comma 460 della Legge 11/12/2016 n. 232 prevede quanto segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli impegni relativi all'anno 2018 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

Macroaggregati		Impegni 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
101	redditi da lavoro dipendente	681.075,12	994.667,46	839.097,00	839.097,00
102	imposte e tasse a carico ente	49.158,47	66.788,26	63.640,00	63.640,00
103	acquisto beni e servizi	2.443.673,94	2.316.436,78	2.173.423,00	2.112.828,00
104	trasferimenti correnti	340.147,15	360.390,00	357.540,00	337.520,00
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	136.410,18	121.948,00	107.645,00	95.778,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.502,36	4.000,00	1.000,00	5.000,00
109	altre spese correnti	28.205,10	329.486,00	312.620,00	299.694,00
TOTALE		3.681.172,32	4.193.716,50	3.854.965,00	3.753.557,00

Nel 2019 le spese per redditi da lavoro dipendente sono influenzate dalla presenza di impegni di spesa di anni precedenti riportati nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente (€ 180.069,72). Lo scostamento nelle altre spese correnti è determinato dalla presenza in questa voce del fondo di riserva e del fondo crediti di dubbia esigibilità che, per loro natura, non possono essere impegnati.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti dalle norme in materia.

Si rimanda al prospetto allegato alla nota integrativa.

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021 risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica). La previsione di spesa tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente non rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Studi e consulenze	12.671,56	80,00%	2.534,31	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	9.240,00	80,00%	1.848,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione	3.403,00	0,00%	3.403,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
TOTALE	25.314,56		7.785,31	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito. Ai fini della quantificazione del FCDE è necessario calcolare la media del quinquennio utilizzando uno di tre metodi alternativi:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

L'Ente ha applicato il metodo di cui alla lettera a) e risulta stanziata nel bilancio di previsione 2018 la somma di euro 194.877,13.

La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2019 - euro 17.800,00 pari allo 0,42% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 20.434,00 pari allo 0,53% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 23.008,00 pari allo 0,61% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 risultano mantenuti accantonamenti per fondo crediti dubbia esigibilità (€ 194.877,13), passività potenziali da spese legali (€ 50.000,00) e indennità fine mandato Sindaco (€ 3.600,00).

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Per gli anni dal 2019 al 2021 l'ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'Ente detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

- www.cogeide.it
- www.sabb-spa.it
- www.uniacque.bg.it
- www.risorsasociale.it
- www.anita.bg.it
- www.parcoaddanord.it
- www.annisereni.net
- www.farcom.it

E' stata avviata la dismissione della partecipazione nella società Anita.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

RISORSE	2019	2020	2021
avanzo d'amministrazione			
avanzo di parte corrente (margine corrente)			
PF.P.V.	250.000,00		
contributo per permesso di costruire	218.000,00	218.000,00	204.000,00
saldo positivo partite finanziarie			
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	73.098,00	3.098,00	3.098,00
trasferimenti in conto capitale da altri			
mutui			
prestiti obbligazionari			
leasing			
altri strumenti finanziari			
altre risorse non monetarie			

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che, in caso positivo, tali operazioni sarebbero state considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestata dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi risulta congrua sulla base dei mutui in ammortamento a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

Non essendo prevista l'assunzione di nuovi prestiti nel triennio 2019-2021, l'indebitamento dell'ente risulta in diminuzione in relazione al rimborso della quota capitale stanziata ogni anno.

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali sarebbe stato necessario costituire regolare accantonamento:

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.

Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le relative fonti di finanziamento.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di

stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,

l'organo di revisione:

- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

raccomandando all'ente di svolgere il continuo monitoraggio delle possibili criticità evidenziate nella presente relazione, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Michela Aquilano

